

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1178/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 1179/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 1180/91 della Commissione, del 6 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 1181/91 della Commissione, del 6 maggio 1991, che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole ..... 8
- \* Regolamento (CEE) n. 1182/91 della Commissione, del 6 maggio 1991, che fissa i limiti d'intervento relativi ai cavolfiori, alle pesche, alle nettarine, ai limoni e alle mele per la campagna 1991/1992 ..... 11
- \* Regolamento (CEE) n. 1183/91 della Commissione, del 6 maggio 1991, che fissa per la campagna 1991 i prezzi d'offerta comunitari delle ciliegie applicabili per la Spagna e il Portogallo ..... 13
- \* Regolamento (CEE) n. 1184/91 della Commissione, del 6 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regime di aiuto ai produttori portoghesi di cereali ..... 15
- \* Regolamento (CEE) n. 1185/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento delle albicocche ..... 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1186/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa per la campagna 1991 i prezzi d'offerta comunitari delle albicocche applicabili per la Spagna ed il Portogallo .....	19
* Regolamento (CEE) n. 1187/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e che abroga il regolamento (CEE) n. 387/91 .....	21
Regolamento (CEE) n. 1188/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia ...	27
Regolamento (CEE) n. 1189/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	28
Regolamento (CEE) n. 1190/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90 .....	31
Regolamento (CEE) n. 1191/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 .....	32
Regolamento (CEE) n. 1192/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	33
Regolamento (CEE) n. 1193/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	35
* Regolamento (CEE) n. 1194/91 del Consiglio, del 7 maggio 1991, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2340/90 e (CEE) n. 3155/90 che impediscono gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait .....	37

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

91/244/CEE :

* Direttiva della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici .....	41
--	----

91/245/CEE :

* Decisione della Commissione, del 7 maggio 1991, che modifica la decisione 91/168/CEE relativa alle misure di protezione concernenti la trichinosi	56
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1178/91 DELLA COMMISSIONE**

del 7 maggio 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 maggio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	132,43 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	132,43 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	192,04 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 90	192,04 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 90 91	158,15
1001 90 99	158,15
1002 00 00	153,45 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	146,30
1003 00 90	146,30
1004 00 10	137,20
1004 00 90	137,20
1005 10 90	132,43 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	132,43 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	142,38 <sup>(1)</sup>
1008 10 00	44,16
1008 20 00	133,37 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	52,05 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	52,05
1101 00 00	236,11 <sup>(8)</sup>
1102 10 00	228,83 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	311,30 <sup>(8)</sup>
1103 11 90	253,18 <sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1179/91 DELLA COMMISSIONE****del 7 maggio 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 maggio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,55	0,55	0,55
1001 10 90	0	0,55	0,55	0,55
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/91 DELLA COMMISSIONE****del 6 maggio 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione <sup>(2)</sup>, reca le modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose; che, per proteggere da una concorrenza sleale determinati termini che si aggiungono alla denominazione di vendita di certe bevande spiritose, elaborate secondo metodi tradizionali, occorre riservare l'uso di tali termini esclusivamente alle bevande definite nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il seguente articolo 7 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 1014/90:

*« Articolo 7 bis*

I termini aggiunti alla denominazione di vendita, indicati nell'allegato, sono riservati ai prodotti ivi definiti.

Le bevande spiritose che non rispondono alle caratteristiche stabilite per i prodotti definiti nell'allegato non possono recare le denominazioni ivi indicate. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

1. « Vruchtenjenever » o « Jenever met vruchten » : liquore od altra bevanda spiritosa :
  - ottenuta mediante aromatizzazione del « genever » ovvero « genièvre » da frutti o piante e/o parti di frutti o di piante, oppure mediante aggiunta di succhi di frutta e/o di distillati o distillati di aromi concentrati estratti da frutti o da piante ;
  - la cui aromatizzazione può essere completata con l'aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali ;
  - eventualmente dolcificata ;
  - avente le caratteristiche organolettiche del frutto in questione ;
  - avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 20 % vol.Il termine « vruchten » può essere sostituito dal nome del frutto in questione.
2. « Berenburg » o « Beerenburg » : bevanda spiritosa :
  - ottenuta da alcol etilico di origine agricola ;
  - macerata in presenza di frutti o di piante e/o di parti di frutti o di piante ;
  - contenente come aroma specifico un distillato di radici di genziana (*Lutea Gentiana L.*), di bacche di ginepro (*Juniperus Communis L.*) e di foglie di lauro (*Laurus Nobilis L.*) ;
  - il cui colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro ;
  - eventualmente dolcificata fino a un tenore massimo di zuccheri pari a 20 g/l, espressi in zucchero invertito ;
  - avente un titolo alcolometrico minimo di 30 % vol.
3. « Guignolet » :

liquore ottenuto dalla macerazione delle ciliege in alcol etilico di origine agricola.
4. « Punch al rum » :

liquore il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall'impiego di rum.
5. « Pastis de Marseille » :

tipo di Pastis avente un tenore di anetolo di 2 g/l ed un titolo alcolometrico volumico di 45 % vol.
6. « Sloe Gin » :

liquore ottenuto dalla macerazione di prugnone nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnone :
  - aromatizzato esclusivamente per mezzo di sostanze aromatizzanti naturali ;
  - avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 25 % vol.
7. « Topinambur » :

bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione e distillazione di tuberi di topinambur (*Helianthus tuberosus L.*) ed avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 38 % vol.
8. « Hefebrand » :

bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di fecce di vino o di fecce di frutti fermentati. Il titolo alcolometrico minimo è di 38 % vol. Al termine « Hefebrand » viene aggiunta la denominazione della materia prima utilizzata.
9. « Sambuca » :

liquore incolore aromatizzato con anice :
  - contenente distillati di anice verde (*Pimpinella anisum L.*) e/o di anice stellato (*Illicum verum L.*) e/o di altre erbe aromatiche ;
  - avente un titolo alcolometrico non inferiore a 38 % vol ;
  - avente un tenore di zuccheri non inferiore a 350 g/l, espressi in zucchero invertito ;
  - avente un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l.

## 10. « Mistrà » :

bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale :

- avente un tenore di anetolo non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l ;
- eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche ;
- avente un titolo alcolometrico non inferiore a 40 % vol e non superiore a 47 % vol ;
- senza aggiunta di zuccheri.

## 11. « Maraschino » o « Marrasquino » :

liquore incolore, che viene aromatizzato impiegando principalmente distillato di marasche e/o un distillato ovvero il prodotto della macerazione nell'alcol di ciliege e/o il prodotto della macerazione nell'alcol di una parte di tale frutto :

- avente un titolo alcolometrico minimo di 24 % vol ;
- avente un tenore minimo di zuccheri pari a 250 g/l, espressi in zucchero invertito.

## 12. « Nocino » :

liquore aromatizzato principalmente mediante distillazione e/o macerazione dei gherigli interi (*Juglans regia* L.) :

- avente un titolo alcolometrico minimo di 30 % vol ;
- avente un tenore minimo di zuccheri pari a 100 g/l, espressi in zucchero invertito.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1181/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1991

che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 855/91 della Commissione<sup>(5)</sup> ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 19 maggio 1991; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, escluso il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i prodotti in oggetto, eccettuate le albicocche e le pesche, il periodo I; che, sulla base dei criteri succitati, risulta opportuno stabilire per le albicocche il periodo II dal 3 fino al 23 giugno 1991 e per le pesche il periodo II dal 27 maggio fino al 23 giugno; che, tenuto conto della variabilità del mercato di tali prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo rammentare l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole nonché alle varie comunicazioni onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che la necessità di disporre di informazioni precise, postula che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono determinati in allegato i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati nell'allegato stesso.

2. Per le albicocche di cui al codice NC 0809 10 00 e le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono altresì indicati in allegato.

*Articolo 2*

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, escluso il Portogallo, si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, ad eccezione degli articoli 5 e 7.

Tuttavia la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, sono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione «nulla».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1991, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 giugno 1991

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 90	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 10	I
Lattughe diverse da quelle a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15	I
Meloni	0807 10 90	I
Fragole	0810 10 10	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodo
Albicocche	0809 10 00	20.5 - 2.6.1991 : -	I
		3 - 9.6.1991 : 3 000	II
		10 - 16.6.1991 : 3 000	II
		17 - 23.6.1991 : 3 000	II
		24 - 30.6.1991 : -	I
Pesche	ex 0809 30 00	20 - 26.5.1991 : -	I
		27.5 - 2.6.1991 : 7 500	II
		3 - 9.6.1991 : 6 100	II
		10 - 16.6.1991 : 5 600	II
		17 - 23.6.1991 : 5 550	II
24 - 30.6.1991 : -	I		

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1182/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1991

che fissa i limiti d'intervento relativi ai cavolfiori, alle pesche, alle nettarine, ai limoni e alle mele per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5, e l'articolo 16 ter, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1521/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele ed i cavolfiori<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 determina i criteri per la fissazione del limite d'intervento relativo alle nettarine; che spetta alla Commissione stabilire tale limite d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, la percentuale stabilita nel paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 determina i criteri per la fissazione dei limiti d'intervento relativi alle pesche ed ai limoni; che spetta alla Commissione fissare tali limiti d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, le percentuali stabilite nei paragrafi 1 e 2 di detto articolo; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1199/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e che modifica le modalità d'applicazione del limite d'intervento per i limoni<sup>(6)</sup>, il limite relativo ai limoni così calcolato va maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di limoni conferiti all'industria di trasformazione nelle campagne dal 1984/1985 al 1988/1989 e pagati ad un prezzo almeno pari al prezzo minimo;

considerando che gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89 determinano i criteri per la fissazione dei limiti d'intervento relativi alle mele ed ai cavolfiori; che spetta alla Commissione stabilire tali limiti d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, le percentuali stabilite nel paragrafo 1 di detti articoli;

considerando che occorre determinare il periodo di dodici mesi consecutivi in base al quale viene valutato il superamento dei limiti d'intervento per i cavolfiori e per i limoni, in applicazione dell'articolo 16 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 18 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la produzione raccolta sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sino alla fine della campagna 1991/1992 non è presa in considerazione ai fini della determinazione dei limiti d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine, i limoni e le mele per la campagna 1991/1992 sono così fissati:

— cavolfiori:	57 500 t
— pesche:	269 700 t
— nettarine:	62 400 t
— limoni:	369 400 t
— mele:	240 300 t

*Articolo 2*

1. Il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° febbraio 1991 e il 31 gennaio 1992.

2. Il superamento del limite d'intervento per i limoni è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° marzo 1991 ed il 29 febbraio 1992.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1183/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1991

che fissa per la campagna 1991 i prezzi d'offerta comunitari delle ciliegie applicabili per la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 3648/90<sup>(2)</sup> che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione<sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le ciliegie provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 21 maggio al 10 agosto;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio dei prodotti sostenute dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le ciliegie, per il periodo dal 21 maggio al 10 agosto 1991, ai livelli seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1991, i prezzi d'offerta comunitari per le ciliegie (codice NC 0809 20) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ecu per 100 kg netti, sono così fissati per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— maggio (dal 21 al 31):	140,71
— giugno:	125,70
— luglio:	115,49
— agosto (dal 1° al 10):	88,58

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1184/91 DELLA COMMISSIONE**

del 6 maggio 1991

**recante modalità di applicazione del regime di aiuto ai produttori portoghesi di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha istituito un aiuto ai produttori di taluni cereali immessi sul mercato o venduti direttamente all'organismo d'intervento; che occorre definire il concetto di vendita sul mercato;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto, è necessario che gli Stati membri controllino che l'aiuto sia erogato nel rispetto delle condizioni previste; che nella domanda di aiuto occorre indicare un numero minimo di dati che permettano agli Stati membri di effettuare i controlli necessari;

considerando che, per ragioni di efficienza, è opportuno disporre un controllo in loco a campione in merito all'esattezza delle domande presentate; che il controllo deve riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto;

considerando che è opportuno disporre il recupero dell'aiuto in caso di pagamenti indebiti e sanzioni idonee in caso di false dichiarazioni;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, si ravvisa la necessità di informatizzare i dati contenuti nelle domande di aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3653/90 è concesso ai produttori portoghesi di cereali secondo le modalità previste dal presente regolamento.

*Articolo 2*1. L'aiuto è erogato al produttore o al suo mandatario per i quantitativi di cereali di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio<sup>(2)</sup>,

raccolti nell'azienda del produttore e per i quali sia prodotta la prova della vendita sul mercato.

2. Ai sensi del presente regolamento, per vendita sul mercato si intende la vendita, da parte dei produttori, di cereali in granella da parte dei produttori a imprese di raccolta, commercializzazione e trasformazione, ad altri produttori o all'organismo d'intervento.

*Articolo 3*

1. L'aiuto è erogato dalle autorità portoghesi ai produttori o ai loro mandatari, a norma dell'articolo 2 e su richiesta degli stessi.

2. La domanda di aiuto deve essere inviata all'INGA accompagnata dall'elenco, in ordine cronologico, delle vendite relative a ciascun cereale, con indicazione del quantitativo venduto.

Per le vendite inferiori a 40 t, i produttori presentano una sola domanda per campagna.

3. L'ultima domanda relativa ad una determinata campagna è presentata entro il 31 luglio della campagna successiva.

4. Le autorità portoghesi erogano l'aiuto entro la fine del mese successivo a quello del ricevimento della domanda.

*Articolo 4*

1. Per beneficiare del regime di aiuto previsto dal presente regolamento, il produttore di qualsiasi cereale, salvo il granturco e il sorgo, deve presentare ogni anno all'autorità competente, entro il 30 aprile, una dichiarazione di coltivazione che riporti per ogni cereale tutte le superfici seminate nonché la loro ubicazione sulla base di dati catastali o di una documentazione riconosciuta equipollente dall'ente preposto al controllo delle superfici, come ad esempio una carta, una foto aerea o spaziale, che consenta alle autorità di controllo di individuare esattamente le superfici.

Tuttavia, le dichiarazioni relative al raccolto 1991 devono essere presentate entro il 31 maggio 1991. Per quanto riguarda il granturco e il sorgo, il termine per la presentazione della dichiarazione di coltivazione è fissato al 30 giugno.

2. L'autorità competente registra la dichiarazione del produttore e gli attribuisce un numero d'ordine.

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

#### Articolo 5

La prova della vendita dei cereali di cui all'articolo 2 è costituita dalla presentazione, per ciascuna vendita, di una fattura datata recante il nome dell'acquirente, il nome del produttore e il numero di registrazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, nonché i quantitativi venduti di ciascun cereale e la data di consegna dei prodotti.

#### Articolo 6

Gli acquirenti di cui all'articolo 5 tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente una contabilità da cui risultino in particolare:

- a) i nomi e gli indirizzi dei produttori od operatori che hanno loro consegnato cereali in granella;
- b) i quantitativi di ciascun cereale oggetto delle suddette forniture, nonché la data di consegna.

#### Articolo 7

1. Le autorità portoghesi istituiscono una procedura di controllo amministrativo e in loco che garantisca il rispetto dei criteri vigenti per la concessione dell'aiuto.

Esse effettuano in particolare controlli in loco a campione per verificare l'esattezza delle domande presentate e delle dichiarazioni di coltivazione di cui all'articolo 4.

2. Il controllo in loco delle dichiarazioni di coltivazione interessa almeno:

- il 5 % delle dichiarazioni di coltivazione di superfici inferiori a 25 ha,
- il 20 % delle dichiarazioni di coltivazione di superfici comprese tra 25 e 250 ha e
- il 100 % delle dichiarazioni di coltivazione di superfici superiori a 250 ha.

#### Articolo 8

1. Le autorità portoghesi effettuano controlli in loco presso gli acquirenti indicati nelle domande di aiuto. Tali controlli riguardano la contabilità di cui all'articolo 6 e interessano almeno il 20 % dei quantitativi di cereali per i quali è stato chiesto l'aiuto e il 10 % degli acquirenti.

Per ciascun controllo in loco viene redatto un processo verbale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

2. Le autorità portoghesi effettuano a fine campagna una verifica tramite confronto di tutte le domande di aiuto e delle relative dichiarazioni di coltivazione. Qualora da tale confronto risultino discrepanze tra la domanda di aiuto di un produttore e le sue possibilità di produzione, tale Stato membro procede ad una verifica approfondita di tutte le domande presentate dal produttore.

#### Articolo 9

1. Se dal controllo delle domande di aiuto risulta un'eccedenza, il produttore è escluso dal regime di aiuto per la campagna di cui trattasi.

2. In caso di indebito pagamento dell'aiuto i relativi importi sono recuperati, maggiorati di un interesse del 15 %, calcolato in funzione del lasso di tempo trascorso tra l'erogazione dell'aiuto e il rimborso dello stesso da parte del beneficiario.

Gli importi recuperati sono versati all'ente pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

3. Per quanto riguarda la dichiarazioni di coltivazione, il Portogallo decide opportune sanzioni da applicarsi in caso di false dichiarazioni e informa la Commissione delle misure prese a tal fine.

#### Articolo 10

Qualora le domande di aiuto contengano informazioni erranee, per dolo o colpa grave, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.

#### Articolo 11

Il Portogallo adotta i provvedimenti complementari necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in particolare quelli destinati a garantire l'affidabilità delle misure di controllo. A tale scopo il Portogallo provvede all'elaborazione elettronica dei dati risultanti dalle domande di aiuto.

#### Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1991

che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento delle albicocche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di albicocche, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle albicocche raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di agosto; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di maggio e il mese di agosto, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali mesi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 luglio;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la

campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1991 i prezzi di riferimento delle albicocche (codice NC 0809 10 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— giugno (dal 1° al 10):	106,26
(dall'11 al 20):	93,94
(dal 21 al 30):	82,07
— luglio:	73,15

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/91 DELLA COMMISSIONE**

del 7 maggio 1991

**che fissa per la campagna 1991 i prezzi d'offerta comunitari delle albicocche applicabili per la Spagna ed il Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 <sup>(1)</sup> e (CEE) n. 3648/90 <sup>(2)</sup> che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le albicocche provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° giugno al 31 luglio;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio dei prodotti sostenute dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più

periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le albicocche per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1991, ai seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1991, i prezzi d'offerta comunitari per le albicocche (codice NC 0809 10 00) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ecu per 100 kg netti, sono così fissati per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— giugno (dal 1° al 10):	83,62
(dall'11 al 20):	77,52
(dal 21 al 30):	65,97
— luglio:	69,30

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/91 DELLA COMMISSIONE**

del 7 maggio 1991

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e che abroga il regolamento (CEE) n. 387/91**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio<sup>(5)</sup>, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento dell'Unione Sovietica, è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85, destinate ad essere esportate a destinazione di detto paese;

considerando che, alla luce dell'attuale situazione del mercato sovietico con particolare riferimento ai citati problemi di approvvigionamento, occorre subordinare la vendita alla presentazione di un contratto stipulato con un ente che agisce per conto del governo sovietico; che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipola-

zioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che è opportuno prevedere i necessari controlli fisici;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/91<sup>(7)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91<sup>(9)</sup>; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 387/91 della Commissione<sup>(10)</sup> deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:

— 32 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° aprile 1991;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 29.

<sup>(8)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57.

<sup>(10)</sup> GU n. L 45 del 19. 2. 1991, pag. 13.

— 19 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° aprile 1991.

2. Tali carni devono essere importate in Unione Sovietica.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(1)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte sono valide solo se:

— riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t in peso del prodotto;

— si compongono per il 62,5 % di carni con osso e per il 37,5 % di carni disossate, calcolate in peso del prodotto;

— vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;

— per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta;

— sono corredate di una copia del contratto di vendita per un quantitativo uguale o superiore al quantitativo richiesto stipulato dal richiedente con l'ente « Prodingorg »<sup>(2)</sup>.

6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telex alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex: 220 37 b Agrec).

7. Il maggiore offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup> è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata.

8. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5, 6 e 7.

9. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 14 maggio 1991.

10. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato III.

#### Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi.

2. La Commissione provvede a che, all'atto dell'uscita dai depositi frigoriferi, le carni vendute conformemente al presente regolamento siano sottoposte ai necessari controlli fisici.

3. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

— 300 ECU/100 kg di carni con osso;

— 500 ECU/100 kg di carni disossate.

#### Articolo 4

Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

« Sin restitución [Reglamento (CEE) n° 1187/91];

Uden restitution [Forordning (EØF) nr. 1187/91];

Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 1187/91];

χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1187/91];

Without refund [Regulation (EEC) No 1187/91];

Sans restitution [Règlement (CEE) n° 1187/91];

Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 1187/91];

Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 1187/91];

Sem restituição [Regulamento (CEE) n° 1187/91]. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

<sup>(2)</sup> Vvo. Prodingorg, 32-34, Smolenskaja, 121200 Moscou, URSS.

<sup>(3)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

*Articolo 5*

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- « 88. Regolamento (CEE) n. 1187/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da

taluni organismi di intervento e destinate ad essere esportate <sup>(88)</sup>.

<sup>(88)</sup> GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 21. »

*Articolo 6*

Il regolamento (CEE) n. 387/91 è abrogato.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Italia	— Quarti posteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O — Quarti anteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O — Carne disossata provenienti da : categoria A	16 000 16 000 19 000	485 485 700 (*)

(\*) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(\*) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(\*) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemäß der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(\*) Ελάχιστη τιμή ανά τόνο προϊόντος σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται στο παράρτημα II.

(\*) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(\*) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(\*) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(\*) Minimumprijzen per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(\*) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo II.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Répartition du lot visé à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 5 quatrième tiret  
Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1  
Repartição do lote referido no n.º 5, quarto travessão, do artigo 1.º  
Κατανομή της παρτίδας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 τέταρτη περίπτωση  
Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti  
Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij  
Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5)  
Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie  
Composizione della partita di cui all'articolo 5, quarto trattino

<i>Cuts</i>	<i>Weight percentage</i>
<i>Teilstücke</i>	<i>Gewichtsanteile</i>
<i>Tagli</i>	<i>Percentage del peso</i>
<i>Deelstukken</i>	<i>% van het totaalgewicht</i>
<i>Udskæringer</i>	<i>Vægtprocent</i>
<i>Τεμάχια</i>	<i>Ποσοστό του βάρους</i>
<i>Cortes</i>	<i>Porcentagem do peso</i>
<i>Cortes</i>	<i>Porcentaje en peso</i>
<i>Découpes</i>	<i>Pourcentage du poids</i>
Roastbeef	9,3
Scamone	5,7
Fesa esterna	6,6
Fesa interna	8,6
Rumps	5,5
Noce	2,3
Girello	4,5
Garretto/pesce	14,1
Collo/sottospalla	16,8
Spalle/garretto	14,5
Pancia	8,9
Petto	1,6
Sottospalla	1,6
Collo	
Total lot	
Partie insgesamt	
Totale della partita	
Totale partij	
Vareparti	100,0 %
Vareparti i alt	
Σύνολο παρτίδας	
Lote total	
Lote total	
Lot total	

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III  
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 47 49 91  
Telex 61 30 03

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1188/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1991

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/91 della Commissione, del 30 gennaio 1991, che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei cetrioli<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 76,12 ecu per 100 kg netti per il mese di maggio 1991;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>,modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 222/91;

considerando che per i cetrioli originari della Polonia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di cetrioli (codice NC 0707 00 11 e 0707 00 19), originari della Polonia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 4,58 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1991, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1189/91 DELLA COMMISSIONE**

del 7 maggio 1991

**che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 15 aprile 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(5)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 15

aprile 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 15 aprile 1991, l'importo del premio è fissato a 61,619 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 15 aprile 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1991.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

(4) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	28,961	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	61,619	0
0204 21 00	61,619	0
0204 50 11		0
0204 22 10	43,133	
0204 22 30	67,781	
0204 22 50	80,105	
0204 22 90	80,105	
0204 23 00	112,147	
0204 30 00	46,214	
0204 41 00	46,214	
0204 42 10	32,350	
0204 42 30	50,835	
0204 42 50	60,078	
0204 42 90	60,078	
0204 43 00	84,109	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	80,105	
0210 90 19	112,147	
1602 90 71 :		
— non disossate	80,105	
— disossate	112,147	

(\*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1190/91 DELLA COMMISSIONE****del 7 maggio 1991****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 963/91 <sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la cinquantatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,440 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1191/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 maggio 1991**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la seconda gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,230 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1192/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(9)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,57 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	34,63 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	34,57 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	34,63 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3758
1701 99 10 100	37,58	
1701 99 10 910	37,65	
1701 99 10 950	37,65	
1701 99 90 100		0,3758

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1193/91 DELLA COMMISSIONE****del 7 maggio 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 maggio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.

<sup>(4)</sup> GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 76.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,50 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	40,50 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	40,50 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	40,50 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	44,28
1701 99 10	44,28
1701 99 90	44,28 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1194/91 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1991

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2340/90 e (CEE) n. 3155/90 che impediscono gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2340/90<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 811/91<sup>(2)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 3155/90<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 542/91<sup>(4)</sup>, a seguito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che decretavano un embargo dopo l'invasione del Kuwait da parte delle forze irachene, sono stati impediti, con alcune eccezioni, gli scambi tra la Comunità e l'Irak;

considerando che il 3 aprile 1991 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 687 (1991);

considerando che la Comunità e gli Stati membri riuniti in sede di cooperazione politica ritengono necessario modificare i regolamenti (CEE) n. 2340/90 e (CEE) n. 3155/90 onde inserire le modifiche apportate dal Consiglio di sicurezza ai divieti sulla vendita o sulla fornitura di prodotti all'Irak e a quelli sull'importazione di prodotti originari dell'Irak;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2340/90 è così modificato:

- 1) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

1. L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 2) non si applicano ai prodotti in allegato.
2. L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non si applicano:
  - a) ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 1) che sono originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono

dall'Irak o dal Kuwait e sono esportati prima del 7 agosto 1990, o

- b) ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

3. Le importazioni dei prodotti indicati al paragrafo 2, lettera b) sono sottomesse all'autorizzazione preventiva all'importazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri.»

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 3155/90 è così modificato:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
- 2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il divieto non si applica né ai servizi postali o di telecomunicazione, né ai servizi medici necessari per il funzionamento degli enti ospedalieri esistenti, e neppure ai servizi non finanziari risultanti da contratti o clausole addizionali conclusi anteriormente all'entrata in vigore del divieto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2340/90, la cui esecuzione abbia avuto inizio prima di tale data.

Inoltre, il divieto non si applica ai servizi finanziari necessariamente connessi:

- all'uso dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2340/90;
- ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) di detto regolamento;
- ai prodotti di cui all'allegato della decisione 90/414/CECA e ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) di detta decisione.»

- 3) Gli articoli 5 e 6 sono abrogati.

*Articolo 3*

Gli articoli 1 e 2 del presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 3 aprile 1991.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

*ALLEGATO I*« *ALLEGATO***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

- A. Tutti i prodotti destinati esclusivamente ad usi medici.
  - B. I prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
  - C. I materiali e le forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza di cui al punto B secondo la sua procedura semplificata ed accelerata "nessuna obiezione" a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. »
-

*ALLEGATO II**« ALLEGATO I*

1. Gli Stati membri, indipendentemente dalla sussistenza di diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o da contratti conclusi, oppure da licenze o autorizzazioni rilasciate, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rifiutano l'autorizzazione a decollare dal loro territorio a qualsiasi aeromobile che trasporti merci a destinazione dell'Irak o proveniente da questo paese, diversa dai beni e dalle forniture elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2340/90 o dalle forniture destinate esclusivamente alle unità di osservatori delle Nazioni Unite.
  2. Gli Stati membri rifiutano a qualsiasi aeromobile che intende atterrare in Irak, a prescindere dal suo Stato di registrazione, l'autorizzazione di sorvolare il loro territorio a meno che:
    - a) l'aeromobile atterri in un campo d'aviazione designato dallo Stato membro in questione al di fuori dell'Irak, per consentirne l'ispezione per verificare che a bordo non vi siano merci in violazione delle disposizioni della risoluzione 661 (1990), modificata dalla risoluzione 687 (1991), e della risoluzione 670 (1990); a tal fine l'aeromobile può essere trattenuto per tutto il tempo necessario; oppure
    - b) il volo in questione sia stato approvato dal Comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990) mediante approvazione generale o specifica; oppure
    - c) sia stato accertato dalle Nazioni Unite che il volo si effettua unicamente per le unità di osservatori delle Nazioni Unite.
  3. Gli Stati membri adottano tutti i necessari provvedimenti affinché qualsiasi aeromobile, registrato nel loro territorio o gestito da un operatore avente la principale sede commerciale o la residenza permanente nel loro territorio, rispetti le disposizioni della risoluzione 661 (1990), modificata dalla risoluzione 687 (1991), e della risoluzione 670 (1990).»
-

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1991

che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(91/244/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/122/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 15, 16 e 17,

considerando che l'allegato I della direttiva 79/409/CEE deve essere modificato in base alle più recenti conoscenze sulla situazione delle specie di uccelli;

considerando che, per impedire che gli interessi commerciali esercitino un'eventuale pressione nociva sui livelli del prelievo, è opportuno vietare la commercializzazione delle sottospecie *Anser Albifrons flavirostris* e *Tetrao tetrax tetrax*;

considerando che, per le specie e sottospecie *Anser albifrons albifrons*, *Aythya marila*, *Melanitta nigra*, *Anas clypeata*, *Tetrao tetrax britannicus*, *Pluvialis apricaria*, *Lymnocyptes minimus*, *Gallinago gallinago* e *Scolopax rusticola*, la commercializzazione deve essere assoggettata alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/409/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento della direttiva 79/409/CEE al progresso tecnico e scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati I e III della direttiva 79/409/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1991.

*Per la Commissione*

Carlo RIPA DI MEANA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 100 del 16. 4. 1986, pag. 22.

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
1. <i>Gavia stellata</i>	Colimbo chico	Rødstrubet lom	Sterntaucher	Κηλιδοπούτι
2. <i>Gavia arctica</i>	Colimbo ártico	Sortstrubet lom	Prachtttaucher	Λαμπροπούτι
3. <i>Gavia immer</i>	Colimbo grande	Islom	Eistaucher	Παγοπούτι
4. <i>Podiceps auritus</i>	Zampullín cuellirrojo	Nordisk lappedykker	Ohrentaucher	Ωτοδοουτηχάρα
5. <i>Pterodroma madeira</i>	Petrel de Madeira	Madeira blød petrel	Madeirasturmvogel	Θελλοπούλι της Μαδέρας
6. <i>Pterodroma feae</i>	Petrel atlántico	Kanarisk blød petrel	Kapverden-Sturmvogel	Θελλοπούλι των Desertas
7. <i>Bulweria bulwerii</i>	Petrel de Bulwer	Bulwers skråpe	Bulwersturmvogel	Θελλοπούλι του Bulwer
8. <i>Calonectris diomedea</i>	Pardela cenicienta	Kuls skråpe	Gelbschnabelsturmtaucher	Αρτέμις
9. <i>Puffinus puffinus mauretanicus</i>	Pardela pichoneta balear	Balearisk almindelig skråpe	Schwarzschnabelsturmtaucher (Balearische Unterart)	Μύχος (φυλή Βαlearιδών)
10. <i>Puffinus assimilis</i>	Pardela chica	Lille skråpe	Kleiner Sturmtaucher	Μικρόμυχος
11. <i>Pelagodroma marina</i>	Paíño pechialbo	Fregatstormsvale	Weißgesichtsturmschwalbe	Πελαγοδρόμος
12. <i>Hydrobates pelagicus</i>	Paíño común	Lille stormsvale	Sturmschwalbe	Πετρίλος
13. <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Paíño de Leach	Stor stormsvale	Wellenläufer	Κυματοβάτης
14. <i>Oceanodroma castro</i>	Paíño de Madeira	Madeirastormsvale	Madeira-Wellenläufer	Κυματοβάτης της Μαδέρας
15. <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Cormorán grande (continental)	Skarv (kontinental underart)	Kormoran (kontinentale Unterart)	Κορμοράνος (Ηπειρωτική φυλή)
16. <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Cormorán moñudo (mediterráneo)	Topskarv (Middelhavs underart)	Krähenscharbe (Mittelmeer-Unterart)	Θαλασσοκόρακας
17. <i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Cormorán pigmeo	Dværgskarv	Zwergscharbe	Λαγγόνα
18. <i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pelícano común	Almindelig pelikan	Rosapelikan	Ροδοπελεκάνος
19. <i>Pelecanus crispus</i>	Pelícano ceñudo	Krøttoppet pelikan	Krauskopfpelikan	Αργυροπελεκάνος
20. <i>Botaurus stellaris</i>	Avetoro	Rørdrum	Rohrdommel	Τρανομουγκάνα
21. <i>Ixobrychus minutus</i>	Avetorillo común	Dværghejre	Zwergdommel	Νανομουγκάνα
22. <i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinete	Natthejre	Nachtreiher	Νυχτοκόρακας
23. <i>Ardeola ralloides</i>	Garcilla cangrejera	Tophejre	Rallenreiher	Λευκοτσικνιάς
24. <i>Egretta garzetta</i>	Garceta común	Silkehejre	Seidenreiher	Αργυροτσικνιάς
25. <i>Egretta alba</i>	Garceta grande	Sølvhejre	Silberreiher	Πορφυροτσικνιάς
26. <i>Ardea purpurea</i>	Garza imperial	Purpurhejre	Purpurreiher	
27. <i>Ciconia nigra</i>	Cigüeña negra	Sort stork	Schwarzstorch	Μαυροπελαργός
28. <i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña común	Hvid stork	Weißstorch	Λευκοπελαργός

English	Français	Italiano	Nederlands	Português
Red-throated Diver	Plongeon catmarin	Strolaga minore	Roodkeelduiker	Mobêlha-pequena
Black-throated Diver	Plongeon arctique	Strolaga mezzana	Parelduiker	Mobêlha-ártica
Great Northern Diver	Plongeon imbrin	Strolaga maggiore	IJsduiker	Mobêlha-grande
Slavonian Grebe	Grèbe esclavon	Svasso cornuto	Kuifduiker	Mergulhão-de-pescoço-cas-tanho
Freira	Diablotin de Madère	Berta di Madera	Madeirastormvogel	Freira da Madeira
Gon-gon	Diablotin du Cap-Vert	Berta del Capo Verde	Gon-gonstormvogel	Freira do Bugio
Bulwer's Petrel	Pétrel de Bulwer	Berta di Bulwer	Bulwers stormvogel	Alma-negra
Cory's Shearwater	Puffin cendré	Berta maggiore	Kuhls pijlstormvogel	Pardela-de-bico-amarelo
Manx Shearwater (Balearic subspecies)	Puffin des Baléares	Berta minore (sottospecie delle Baleari)	Noordse pijlstormvogel (Westmediterrane onder- soort)	Pardela-sombria das Balears
Little Shearwater	Petit Puffin	Berta minore fosca	Kleine pijlstormvogel	Pardela-pequena
Frigate Petrel	Pétrel frégate	Uccello delle tempeste fregata	Bont stormvogeltje	Calcamar
Storm Petrel	Pétrel tempête	Uccello delle tempeste	Stormvogeltje	Painho-de-cauda-quadrada
Leach's Storm-petrel	Pétrel culblanc	Uccello delle tempeste codaforcuta	Vaal stormvogeltje	Painho-de-cauda-forcada
Madeiran Storm-petrel	Pétrel de Castro	Uccello delle tempeste di Castro	Madeirastormvogeltje	Painho da Madeira
Comorant (continental sub- species)	Grand Cormoran (sous- espèce continentale)	Cormorano (sottospecie continentale)	Aalscholver (continentale ondersoort)	Corvo-marinho-de-faces- -brancas (subespécie conti- nental)
Shag (Mediterranean sub- species)	Cormoran huppé (sous- espèce méditerranéenne)	Marangone dal ciuffo (sot- tospecie del Mediterraneo)	Kuifaalscholver (Middel- landse Zee-ondersoort)	Corvo-marinho-de-crista (subespécie mediterrânica)
Pygmy Cormorant	Cormoran pygmée	Marangone minore	Dwergaalscholver	Corvo-marinho-pigmeu
White Pelican	Pélican blanc	Pellicano	Pelikaan	Pelicano-vulgar
Dalmatian Pelican	Pélican frisé	Pellicano riccio	Kroeskoppelikaan	Pelicano-crespo
Bittern	Butor étoilé	Tarabuso	Roerdomp	Abetouro-comum
Little Bittern	Blongios nain	Tarabusino	Woudaapje	Garça-pequena
Night Heron	Héron bihoreau	Nitticora	Kwak	Goraz
Squacco Heron	Héron crabier	Sgarza ciuffetto	Ralreiger	Papa-ratos
Little Egret	Aigrette garzette	Garzetta	Kleine zilverreiger	Garça-branca-pequena
Great White Egret	Grande Aigrette	Airone bianco maggiore	Grote zilverreiger	Garça-branca-grande
Purple Heron	Héron pourpré	Airone rosso	Purperreiger	Garça-vermelha
Black Stork	Cigogne noire	Cicogna nera	Zwarte ooievaar	Cegonha-preta
White Stork	Cigogne blanche	Cicogna bianca	Ooievaar	Cegonha-branca

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
29. Plegadis falcinellus	Morito	Sort ibis	Sichler	Χαλκόκοτα
30. Platalea leucorodia	Espátula	Skestork	Löffler	Χουχιαρομίτα
31. Phoenicopterus ruber	Flamenco	Flamingo	Flamingo	Φλαμίγκο
32. Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)	Cisne chico	Pibesvane	Zwergschwan	Νανόκυκνος
33. Cygnus cygnus	Cisne cantor	Sangsvane	Singschwan	Αγριόκυκνος
34. Anser albifrons flavirostris	Ánsar careto de Groenlandia	Blisgås (grønlandsk underart)	Bläßgans (grönländische Unterart)	Ασπρομετωπόχνηνα (φυλής Γροιλανδίας)
35. Anser erythropus	Ánsar careto chico	Dværggås	Zwerggans	Νανύχνηνα
36. Branta leucopsis	Barnacla cariblanca	Bramgås	Nonnengans	Ασπρομαγουλόχνηνα
37. Branta ruficollis	Barnacla cuellirroja	Rødhalslet Gås	Rothalsgans	Κοκκινόλαιμόχνηνα
38. Tadoma ferruginea	Tarro canelo	Rustand	Rostgans	Καστανόχνηνα
39. Marmaronetta angustirostris	Cerceta pardilla	Marmorand	Marmelente	Στικτόπαπια
40. Aythya nyroca	Porrión pardo	Hvidøjet and	Moorente	Βαλτόπαπια
41. Oxyura leucocephala	Malvasía	Hvidhovedet and	Weißkopf-Ruderente	Κεφαλούδι
42. Pernis apivorus	Halcón abejero	Hvepsevåge	Wespenbussard	Σφηκοβαρβακίνο
43. Elanus caeruleus	Elanio azul	Blå glente	Gleitaar	Έλανος
44. Milvus migrans	Milano negro	Sort glente	Schwarzmilan	Τσίφιτης
45. Milvus milvus	Milano real	Rød glente	Rotmilan	Ψαλιδάρης
46. Haliaeetus albicilla	Pigargo	Havørn	Seeadler	Θαλασσαιετός
47. Gypaetus barbatus	Quebrantahuesos	Lammegrib	Bartgeier	Γυπαιετός
48. Neophron percnopterus	Alimoche	Ådselgrib	Schmutzgeier	Ασπροπάπης
49. Gyps fulvus	Buitre leonado	Gåsegrib	Gänsegeier	Όρνιο
50. Aegypius monachus	Buitre negro	Munkegrib	Mönchsgeier	Μαυρόγυπας
51. Circaetus gallicus	Águila culebrera	Slangeørn	Schlangenadler	Φιδαιετός
52. Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero	Rørhøg	Rohrweihe	Καλαμόκιρκος
53. Circus cyaneus	Aguilucho pálido	Blå kærhøg	Kornweihe	Βαλτόκιρκος
54. Circus Macrourus	Aguilucho papialbo	Steppehøg	Steppenweihe	Στεπόκιρκος
55. Circus pygargus	Aguilucho cenizo	Hedehøg	Wiesenweihe	Λιθαδόκιρκος
56. Accipiter gentilis arizonii	Azor de Córcega y Cerdeña	Duehøg (korsikansk-sardinsk underart)	Habicht (Unterart auf Korsika-Sardinien)	Διπλοσάλνο (φυλή της Κορσικής Σαρδηνία)
57. Accipiter nisus granti	Gavilán común (subespecie de las Islas Canarias y del archipiélago de Madeira)	Spurvehøg (underart fra De Kanariske Øer og Madeira)	Sperber (Unterart der Kanaren und Madeiras)	Τσιχλογέρακο (φυλή Καναρίων Νήσων)
58. Accipiter brevipes	Gavilán griego	Kortløbet spurvehøg	Kurzfangsperber	Σαΐνη
59. Buteo rufinus	Ratonero moro	Ørnevåge	Adlerbussard	Αετοβαρβακίνα
60. Aquila pomarina	Águila pomarana	Lille skrigeørn	Schreiadler	Κραυγαιετός
61. Aquila clanga	Águila moteada	Stor skrigeørn	Schelladler	Στικταιετός
62. Aquila heliaca	Águila imperial	Kejserørn	Kaiseradler	Βασιλαιετός

English	Français	Italiano	Nederlands	Português
Glossy Ibis	Ibis falcinelle	Mignattaio	Zwarte ibis	Maçarico-preto
Spoonbill	Spatule blanche	Spatola	Lepelaar	Colhereiro
Greater Flamingo	Flamant rose	Fenicottero	Flamingo	Flamingo-comum
Bewick's Swan	Cygne de Bewick	Cigno minore	Kleine zwaan	Cisne-pequeno
Whooper Swan	Cygne sauvage	Cigno selvatico	Wilde zwaan	Cisne-bravo
White-fronted Goose (Greenland subspecies)	Oie rieuse (sous-espèce du Groenland)	Oca lombardella (sottospecie di Groenlandia)	Groenlandse kolgans	Ganso-da-Gronelândia
Lesser White-fronted Goose	Oie naine	Oca lombardella minore	Dwerggans	Ganso-pequeno-de-testa-branca
Barnacle Goose	Bernache nonnette	Oca facciabianca	Brandgans	Ganso-de-faces-brancas
Red-breasted Goose	Bernache à cou roux	Oca collarosso	Roodhalsgans	Ganso-de-pescoço-ruivo
Ruddy Shelduck	Tadorne casarca	Casarca	Casarca	Pato-ferrugíneo
Marbled Teal	Sarcelle marbrée	Anatra marmorizzata	Marmereend	Pardilheira
White-eyed Pochard	Fuligule nyroca	Moretta tabaccata	Witoogeend	Zarro-castanho
White-headed Duck	Erismature à tête blanche	Gobbo rugginoso	Witkopeend	Pato-rabo-alçado
Honey Buzzard	Bondrée apivore	Falco pecchiaiolo	Wespendief	Falcão-abelheiro
Black-shouldered Kite	Élanion blanc	Nibbio bianco	Grijze wouw	Peneireiro-cinzento
Black Kite	Milan noir	Nibbio bruno	Zwarte wouw	Milhafre-preto
Red Kite	Milan royal	Nibbio reale	Rode wouw	Milhano
White-tailed Eagle	Pygargue à queue blanche	Aquila di mare	Zeearend	Águia-rabalva
Bearded Vulture	Gypaète barbu	Avvoltoio degli agnelli	Lammergier	Quebra-osso
Egyptian Vulture	Pernoptère d'Égypte	Capovaccaio	Aasgier	Abutre do Egipto
Griffon Vulture	Vautour fauve	Grifone	Vale gier	Grifo
Black Vulture	Vautour moine	Avvoltoio	Monniksgier	Abutre-preto
Short-toed Eagle	Circaète Jean-le-Blanc	Biancone	Slangenarend	Águia-cobreira
Marsh Harrier	Busard des roseaux	Falco di palude	Bruine kiekendief	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis
Hen Harrier	Busard Saint-Martin	Albanella reale	Blauwe kiekendief	Tartaranhão-azulado
Pallid Harrier	Busard pâle	Albanella pallida	Steppenkiekendief	Tartaranhão-de-peito-branco
Montagu's Harrier	Busard cendré	Albanella minore	Grauwe kiekendief	Tartaranhão-caçador
Goshawk (Corsican-Sardinian subspecies)	Autour des palombes (sous-espèce de Corse-Sardaigne)	Astore (sottospecie di Corsica-Sardegna)	Havik (ondersoort van Corsica-Sardinië)	Açor (subespécie da Córsega e Sardenha)
Sparrowhawk (Canarian-Madeiran subspecies)	Épervier d'Europe (sous-espèce des Canaries et de Madère)	Sparviere (sottospecie delle Canarie e di Madera)	Sperwer (ondersoort van de Canarische eilanden en Madeira)	Fura-bardos
Levant Sparrowhawk	Épervier à pieds courts	Sparviere levantino	Balkansperwer	Gavião-grego
Long-legged Buzzard	Buse féroce	Poiana codabianca	Arendbuizerd	Búteo-mouro
Lesser Spotted Eagle	Aigle pomarin	Aquila anatraia minore	Schreeuwarend	Águia-pomarina
Spotted Eagle	Aigle criard	Aquila anatraia maggiore	Bastaardarend	Águia-gritadeira
Imperial Eagle	Aigle impérial	Aquila imperiale	Spaanse keizerarend	Águia-imperial

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
63. Aquila adalberti	Águila imperial ibérica	Iberisk kejserørn	Spanischer Kaiseradler	Βασιλαετός Ιβηρικής
64. Aquila chrysaetos	Águila real	Kongeørn	Steinadler	Χρυσαιετός
65. Hieraaetus pennatus	Águila calzada	Dværgørn	Zwergadler	Σταυραιετός
66. Hieraaetus fasciatus	Águila perdicera	Høgeørn	Habichtsadler	Σπιζαιετός
67. Pandion haliaetus	Águila pescadora	Fiskeørn	Fischadler	Ψαραετός
68. Falco naumanni	Cernícalo primilla	Lille tårnfalk	Rötelfalke	Κιρκινέζι
69. Falco columbarius	Esmerejón	Dværgfalk	Merlin	Νανογέρακας
70. Falco eleonorae	Halcón de Eleonor	Eleonorafalk	Eleonorenfalke	Μαυροπετρίτης
71. Falco biarmicus	Halcón borní	Lannerfalk	Lanner	Χρυσογέρακας
72. Falco peregrinus	Halcón peregrino	Vandrefalk	Wanderfalke	Πετρίτης
73. Bonasa bonasia	Grévol	Hjerpe	Haselhuhn	Αγριόκοτα
74. Lagopus mutus pyrenaicus	Perdiz nival pirenaica	Fjeldrype (underart fra Pyrenæerne)	Alpenschnéehuhn (Pyrenäen-Unterart)	Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Πυρηναίων)
75. Lagopus mutus helveticus	Perdiz nival alpina	Fjeldrype (underart fra Alperne)	Alpenschnéehuhn (Alpen-Unterart)	Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Άλπεων)
76. Tetrao tetrix tetrix	Gallo lira (continental)	Urfugl (kontinental underart)	Birkhuhn (kontinentale Unterart)	Λυροπετεινός (Ηπειρωτική φυλή)
77. Tetrao urogallus	Urogallo	Tjur	Auerhuhn	Αγριόκουρκος
78. Alectoris graeca saxatilis	Perdiz griega alpina	Stenhøne (underart fra Alperne)	Steinhuhn (Alpen-Unterart)	Πετροπέρδικα (φυλή των Άλπεων)
79. Alectoris graeca whitakeni	Perdiz griega siciliana	Stenhøne (underart fra Sicilien)	Steinhuhn (Sizilien-Unterart)	Πετροπέρδικα (φυλή της Σικελίας)
80. Alectoris barbara	Perdiz moruna	Berberhøne	Felsenhuhn	Βραχοπέρδικα
81. Perdix perdix italica	Perdiz pardilla italiana	Agerhøne (italiensk underart)	Rebhuhn (italienische Unterart)	Λιθαδοπέρδικα (φυλή της Ιταλίας)
82. Perdix perdix hispaniense	Perdiz pardilla (subespecie ibérica)	Agerhøne (underart fra Den Iberiske Halvø)	Rebhuhn (iberische Unterart)	Καμποπέρδικα (φυλή Ισπανίας)
83. Porzana porzana	Polluela pintoja	Plettet rørvagtel	Tüpfelsumpfhuhn	Στικτοπουλάδα
84. Porzana parva	Polluela bastarda	Lille rørvagtel	Kleines Sumpfhuhn	Μικροπουλάδα
85. Porzana pusilla	Polluela chica	Dvægrørvagtel	Zwergsumpfhuhn	Νανοπουλάδα
86. Crex crex	Guión de codornices	Engsnarre	Wachtelkönig	Ορτυγομάνα
87. Porphyrio porphyrio	Calamón común	Sultanhøne	Purpurhuhn	Σουλτανοπουλάδα
88. Fulica cristata	Focha cornuda	Kamblishøne	Kammläbhuhn	Λειροφαλαρίδα
89. Turnix sylvatica	Torillo	Europæisk løbehøne	Spitzenschwanzlaufhühnchen	Ψευτόρτυγας
90. Grus grus	Grulla común	Trane	Kranich	Γερανός
91. Tetrax tetrax	Sisón	Dværgtrappe	Zwergtrappe	Χαμοτίδα
92. Chlamydotis undulata	Hubara	Kravetrappe	Kragentrappe	Χλαμυδόγαλος
93. Otis tarda	Avutarda	Stortrappe	Großtrappe	Αγριόγαλος
94. Himantopus himantopus	Cigüeñela	Stylteløber	Stelzenläufer	Καλαμοκανάς
95. Recurvirostra avosetta	Avoceta	Klyde	Säbelschnäbler	Αβοκέτα
96. Burhinus oedicnemus	Alcaraván	Triel	Triel	Πετροτριλίδα

English	Français	Italiano	Nederlands	Portugués
Spanish Imperial Eagle	Aigle impérial ibérique	Aquila imperiale iberica	Iberische keizerarend	Águia-imperial ibérica
Golden Eagle	Aigle royal	Aquila reale	Steenarend	Águia-real
Booted Eagle	Aigle botté	Aquila minore	Dwergarend	Águia-calçada
Bonelli's Eagle	Aigle de Bonelli	Aquila del Bonelli	Havikarend	Águia de Bonelli
Osprey	Balbusard pêcheur	Falco pescatore	Visarend	Águia-pesqueira
Lesser Kestrel	Faucon crécerellette	Grillaio	Kleine torenvalk	Peneireiro-das-torres
Merlin	Faucon émerillon	Smeriglio	Smelleken	Esmerilhão-comum
Eleonora's Falcon	Faucon d'Éléonore	Falco della regina	Eleonora's valk	Falcão-da-rainha
Lanner Falcon	Faucon lanier	Lanario	Lanner valk	Borni
Peregrine	Faucon pèlerin	Pellegrino	Slechtvalk	Falcão-peregrino
Hazel Grouse	Gélinotte des bois	Francolino di monte	Hazelhoen	Galinha-do-mato
Ptarmigan (Pyrenean sub-species)	Lagopède alpin (sous-espèce des Pyrénées)	Pernice bianca (sottospecie di Pirenei)	Alpensneeuwhoen (Pyreneeënondersoort)	Lagópode-branco (subespécie pirenaica)
Ptarmigan (Alpine sub-species)	Lagopède alpin (sous-espèces des Alpes)	Pernice bianca (sottospecie delle Alpi)	Alpensneeuwhoen (alpijnse ondersoort)	Lagópode-branco (subespécie alpina)
Black Grouse (continental sub-species)	Tétras-lyre (populations continentales)	Fagiano di monte (popolazioni continentali)	Korhoen (continentale populaties)	Galo-lira (subespécie continental)
Capercaillie	Grand tétras	Gallo cedrone	Auerhoen	Tetraz
Rock Partridge (Alpine sub-species)	Perdrix bartavelle (sous-espèce des Alpes)	Coturnice (sottospecie delle Alpi)	Europese steenpatrijs (alpijnse ondersoort)	Perdiz-grega (subespécie alpina)
Rock Partridge (Sicilian sub-species)	Perdrix bartavelle (sous-espèce de Sicile)	Coturnice (sottospecie di Sicilia)	Europese steenpatrijs (Siciliaanse ondersoort)	Perdiz-grega (subespécie siciliana)
Barbary Partridge	Perdrix gabra	Pernice sarda	Barbarijse patrijs	Perdiz-moura
Partridge (Italian sub-species)	Perdrix grise (sous-espèce d'Italie)	Starna (sottospecie d'Italia)	Patrijs (Italiaanse ondersoort)	Perdiz-cinzenta (subespécie italiana)
Partridge (Iberian sub-species)	Perdrix grise (sous-espèce ibérique)	Starna (sottospecie iberica)	Patrijs (Iberische ondersoort)	Perdiz-cinzenta (subespécie ibérica)
Spotted Crake	Marouette ponctuée	Voltolino	Porseleinhoen	Franga-d'água-grande
Little Crake	Marouette poussin	Schiribilla	Klein waterhoen	Franga-d'água-bastarda
Baillon's Crake	Marouette de Baillon	Schiribilla grigiata	Kleinst waterhoen	Franga-d'água-pequena
Corncrake	Râle des genêts	Re di quaglie	Kwartelkoning	Codornizão
Purple Gallinule	Poule sultane	Pollo sultano	Purperkoet	Caimão-comum
Crested Coot	Foulque à crête	Folaga cornuta	Knobelmeerkoet	Galeirão-de-crista
Andalusian Hemipode	Turnix d'Andalousie	Quaglia tridattila	Gestreepte vechtkwartel	Toirão
Crane	Grue cendrée	Gru	Kraanvogel	Grou-comum
Little Bustard	Outarde canepetière	Gallina prataiola	Kleine trap	Sisão
Houbara	Outarde houbara	Ubara	Kraagtrap	Abetarda-moura
Great Bustard	Outarde barbue	Otarda	Grote trap	Abetarda
Black-winged Stilt	Échasse blanche	Cavaliere d'Italia	Steltkluut	Pernalonga
Avocet	Avocette élégante	Avocetta	Kluut	Alfaiate
Stone Curlew	Édicnème criard	Occhione	Griel	Alcarvão

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
97. Cursorius cursor	Corredor	Ørkenløber	Rennvogel	Αμμοδρόμος
98. Glareola pratincola	Canastera	Braksvale	Brachschwalbe	Νεροχελίδονο
99. Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)	Chorlito carambolo	Pomeransfugl	Mornellregenpfeifer	Βουνοσφυριχτής
100. Pluvialis apricaria	Chorlito dorado común	Hjejle	Goldregenpfeifer	Βροχοπούλι
101. Hoplopterus spinosus	Avefría espolada	Sporevibe	Spornkiebitz	Λυκαθοκαλημάνα
102. Philomachus pugnax	Combatiente	Brushane	Kampfläufer	Ψεντομαχητής
103. Gallinago media	Agachadiza real	Tredækker	Doppelschnepfe	Διπλοπεκατσίνι
104. Numenius tenuirostris	Zarapito fino	Tyndnæbbet spove	Dünnschnabelbrachvogel	Λεπτομούτα
105. Tringa glareola	Andarríos bastardo	Tinksméd	Bruchwasserläufer	Λασπότρυγγας
106. Phalaropus lobatus	Falaropo picofino	Odinshane	Odinshühnchen	Ραβδοκολυμπότρυγγας
107. Larus melanocephalus	Gaviota cabecinegra	Sorthovedet måge	Schwarzkopfmöwe	Εκυλοκούταβος
108. Larus genei	Gaviota picofina	Tyndnæbbet måge	Dünnschnabelmöwe	Λεπτοραμφόγλαρος
109. Larus audouinii	Gaviota de Audouin	Audouinsmåge	Korallenmöwe	Αιγαιόγλαρος
110. Gelochelidon nilotica	Pagaza piconegra	Sandterne	Lachseeschwalbe	Γερογλάρονο
111. Sterna caspia	Pagaza piquirroja	Rovterne	Raubseeschwalbe	Καρατζάς
112. Sterna sandvicensis	Charrán patinegro	Splitterne	Brandseeschwalbe	Χειμωνογλάρονο
113. Sterna dougallii	Charrán rosado	Dougalterne	Rosenseeschwalbe	Ροδογλάρονο
114. Sterna hirundo	Charrán común	Fjordterne	Flußseeschwalbe	Ποταμογλάρονο
115. Sterna paradisaea	Charrán ártico	Havterne	Küstenseeschwalbe	Αρκτικογλάρονο
116. Sterna albifrons	Charrancito	Dværgterne	Zwergseeschwalbe	Νανογλάρονο
117. Chlidonias hybridus	Fumarel cariblanco	Hvidskægget terne	Weißbartseeschwalbe	Μουστακογλάρονο
118. Chlidonias niger	Fumarel común	Sortterne	Trauerseeschwalbe	Μαυρογλάρονο
119. Uria aalge ibericus	Arao común (subespecie ibérica)	Lomvie (underart fra Den Iberiske Halvø)	Trottellumme (iberische Unterart)	Λεπτοραμφόκεπρος (φυλή Ιβηρική)
120. Pterocles orientalis	Ortega	Sortbuget sandhøne	Sandflughuhn	Ερημοπεριστερόκοτα
121. Pterocles alchata	Ganga común	Spidshalet sandhøne	Spießflughuhn	Στυβλοπεριστερόκοτα
122. Columba palumbus azorica	Paloma torcaz (subespecie de las Azores)	Ringdue (underart fra Azorerne)	Ringeltaube (Unterart der Azoren)	Φάσσα (φυλή Αζόρων)
123. Columba trocaz	Paloma torqueza	Madeira langtæt due	Silberhalstaube	Αγριοπερίστερο της Μαδέρας
124. Columba bollii	Paloma turqué	Kanarisk langtæt due	Kanarentaube	Αγριοπερίστερο του Bolle
125. Columba junoniae	Paloma rabiche	Laurbærdue	Lorbeertaube	Δαφνοπερίστερο
126. Bubo bubo	Búho real	Stor hornugle	Uhu	Μπούφος
127. Nyctea scandiaca	Búho nival	Sneugle	Schnee-Eule	Χιονόγλαυκα
128. Glaucidium passerinum	Mochuelo chico	Spurveugle	Sperlingskauz	Επουργιτόγλανκα
129. Asio flammeus	Lechuza campestre	Moselhornugle	Sumpfohreule	Βαλτόμπουφος
130. Aegolius funereus	Lechuza de Tengmalm	Perleugle	Rauhfußkauz	Χαροπούλι (Λιγωλιός)

English	Français	Italiano	Nederlands	Português
Cream-coloured Courser	Courvite isabelle	Corrione biondo	Renvogel	Corredor
Collared Pratincole	Glaréole à collier	Pernice di mare	Vorkstaartplevier	Perdiz-do-mar
Dotterel	Pluvier guignard	Piviere tortolino	Morinelplevier	Tarambola-carambola
Golden Plover	Pluvier doré	Piviere dorato	Goudplevier	Tarambola-dourada
Spur-winged Plover	Vanneau éperonné	Pavoncella armata	Sporenkievit	Abibe-esporado
Ruff	Chevalier combattant	Combattente	Kemphaan	Combatente
Great Snipe	Bécassine double	Crocolone	Poelsnip	Narceja-real
Slender-billed Curlew	Courlis à bec grêle	Chiurlottello	Dunbekwulp	Maçarico-de-bico-fino
Wood Sandpiper	Chevalier sylvain	Piro piro boschereccio	Bosruiter	Maçarico-bastardo
Red-necked Phalarope	Phalarope à bec étroit	Falaropo becco sottile	Grauwe franjepoot	Falaropo-de-bico-fino
Mediterranean Gull	Mouette mélanocéphale	Gabbiano corallino	Zwartkopmeeuw	Gaivota-de-cabeça-preta
Slender-billed Gull	Goéland railleur	Gabbiano roseo	Dunbekmeeuw	Gaivota-de-bico-fino
Audouin's Gull	Goéland d'Audouin	Gabbiano corso	Audouins meeuw	Alcatraz de Audouin
Gull-billed Tern	Sterne hansel	Rondine di mare zampenere	Lächstern	Gaivina-de-bico preto
Caspian Tern	Sterne caspienne	Rondine di mare maggiore	Reuzensterne	Gaivina-de-bico-vermelho
Sandwich Tern	Sterne caugek	Beccapesci	Grote stern	Garajau-comum
Roseate Tern	Sterne de Dougall	Sterna del Dougall	Dougalls stern	Andorinha-do-mar-rósea
Common Tern	Sterne pierregarin	Sterna comune	Visdief	Andorinha-do-mar-comum
Arctic Tern	Sterne arctique	Sterna codalunga	Noordse stern	Andorinha-do-mar-ártica
Little Tern	Sterne naine	Fracello	Dwergstern	Andorinha-do-mar-ana
Whiskered Tern	Guifette moustac	Mignattino piombato	Witwangstern	Gaivina-de-faces-brancas
Black Tern	Guifette noire	Mignattino	Zwarte stern	Gaivina-preta
Guillemot (Iberian subspecies)	Guillemot de troil (sous-espèce ibérique)	Uria (sottospecie iberica)	Zeekoet (Iberische ondersoort)	Airo (subespécie ibérica)
Black-bellied Sandgrouse	Ganga unibande	Ganga	Zwartbuikzandhoen	Cortiçol-de-barriga-preta
Pin-tailed Sandgrouse	Ganga cata	Grandule	Witbuikzandhoen	Cortiçol-de-barriga-branca
Woodpigeon (Azores subspecies)	Pigeon ramier (sous-espèce des Açores)	Colombaccio (sottospecie delle Azzorre)	Houtduif (ondersoort van de Azoren)	Pombo-torcaz dos Açores
Long-toed Pigeon	Pigeon trocaz	Colomba di Madeira	Trocazduif	Pombo-torcaz da Madeira
Bolle's Laurel Pigeon	Pigeon de Bolle	Colomba di Bolle	Bolle's laurierduif	Pombo-torcaz de Bolle
Laurel Pigeon	Pigeon des lauriers	Colomba di Giunone	Laurierduif	Pombo-de-rabo-branco
Eagle Owl	Grand-duc d'Europe	Gufo reale	Oehoe	Bufo-real
Snowy Owl	Harfang des neiges	Gufo delle nevi	Sneeuwuil	Bufo-branco
Pygmy Owl	Chouette chevêchette	Civetta nana	Dwerguil	Mocho-pigmeu
Short-eared Owl	Hibou des marais	Gufo di palude	Velduil	Coruja-do-nabal
Tengmalm's Owl	Chouette de Tengmalm	Civetta capogrosso	Ruigpootuil	Mocho de Tengmalm

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
131. <i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras gris	Natravn	Ziegenmelker	Γιδουζάστρα
132. <i>Apus caffer</i>	Vencejo cafre	Kaffersejler	Kaffernsegler	Καφροσταχτάρα
133. <i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador	Istugl	Eisvogel	Αλκυόνα
134. <i>Coracias garrulus</i>	Carraca	Ellekrage	Blauracke	Χαλκοκουρούνα
135. <i>Picus canus</i>	Pito cano	Gråspætte	Grauspecht	Σταχτοτσικλιτάρα
136. <i>Dryocopus martius</i>	Pito negro	Sortspætte	Schwarzspecht	Μουροτσικλιτάρα
137. <i>Dendrocopos major canariensis</i>	Pico picapinos de Tenerife	Stor flagspætte (underart fra Tenerife)	Buntspecht (Unterart von Teneriffa)	Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή Καναρίων)
138. <i>Dendrocopos major thanneri</i>	Pico picapinos de Gran Canaria	Stor flagspætte (underart fra Gran Canaria)	Buntspecht (Unterart von Gran Canaria)	Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή του Τάνερ)
139. <i>Dendrocopos syriacus</i>	Pico sirio	Syrisk flagspætte	Blutspecht	Βαλκανοτσικλιτάρα
140. <i>Dendrocopos medius</i>	Pico mediano	Mellemflagspætte	Mittelspecht	Μεσοτσικλιτάρα
141. <i>Dendrocopos leucotos</i>	Pico dorsiblanco	Hvidrygget flagspætte	Weißrückenspecht	Λευκονοτσικλιτάρα
142. <i>Picoides tridactylus</i>	Pico tridáctilo	Tretået spætte	Dreizehenspecht	Τριδακτυλοτσικλιτάρα
143. <i>Cherosophilus duponti</i>	Alondra de Dupont	Duponts lærke	Dupontlerche	Ιθηροσταρήθρα
144. <i>Melanocorypha calandra</i>	Calandria común	Kalanderlærke	Kalanderlerche	Βουνογαλιάντρα
145. <i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrera común	Korttået lærke	Kurzzehenlerche	Μικρογαλιάντρα
146. <i>Galerida theklae</i>	Cogujada montesina	Kortnæbbet toplærke	Theklalerche	Κατσιλιέρης της δέκλας
147. <i>Lullula arborea</i>	Totovia	Hedelærke	Heidelerche	Δενδροσταρήθων
148. <i>Anthus campestris</i>	Bisbita campestre	Markpiber	Brachpieper	Ναμοκελάδα
149. <i>Troglodytes troglodytes fridanensis</i>	Chochín (subespecie de Fair Isle)	Gærdesmutte (underart fra Faire Isle)	Zaunkönig (Fair Isle-Unterart)	Τρυποφράχτης (υποείδος της ν. Φαίρ)
150. <i>Luscinia svecica</i>	Pechiazul	Blåhals	Blaukehlchen	Γαλαζολαίμης
151. <i>Saxicola dacotiae</i>	Tarabilla canaria	Kanarisk bynkefugl	Kanarenschmätzer	Μαυρολαίμης των Καναρίων
152. <i>Oenanthe leucura</i>	Collalba negra	Sørgestenpikker	Trauersteinschmätzer	Μαυροπετρόκλης
153. <i>Acrocephalus melanopogon</i>	Carricerín real	Tamarisksanger	Mariskensänger	Μουστακοποταμίδα
154. <i>Acrocephalus paludicola</i>	Carricerín cejudo	Vandsanger	Seggenrohrsänger	Καρηκοποταμίδα
155. <i>Hippolais olivetorum</i>	Zarcero grande	Olivensanger	Olivenspötter	Λιστριτοίδα
156. <i>Sylvia sarda</i>	Curruca sarda	Sardinsk sanger	Sardengrasmücke	Σαρδοτσιροδάκος
157. <i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga	Provincesanger	Provencegrasmücke	Προδηγκοτσιροδάκος
158. <i>Sylvia rueppelli</i>	Curruca de Rüppell	Sortstrubet sanger	Maskengrasmücke	Μουστακοτσιροδάκος
159. <i>Sylvia nisoria</i>	Curruca gabilana	Høgesanger	Sperbergrasmücke	Ψαλοτσιροδάκος
160. <i>Ficedula parva</i>	Papamoscas papirrojo	Lille fluesnapper	Zwergschnäpper	Νανομυγοχάφτης
161. <i>Ficedula semitorquata</i>	Papamoscas semicollarino	Halvkrave fluesnapper	Halbringschnäpper	Δρυομυγοχάφτης
162. <i>Ficedula albicollis</i>	Papamoscas collarino	Hvidhalset fluesnapper	Halsbandschnäpper	Κρικομυγοχάφτης

English	Français	Italiano	Nederlands	Português
Nightjar	Engoulevent d'Europe	Succiacapre	Nachtzwaluw	Noitibo-da-europa
White-rumped Swift	Martinet cafre	Rondone cafro	Kaffergierzwaluw	Andorinhão-cafre
Kingfisher	Martin-pêcheur d'Europe	Martin pescatore	IJsvogel	Guarda-rios-comum
Roller	Rollier d'Europe	Ghiandaia marina	Scharrelaar	Rolieiro
Grey-headed Woodpecker	Pic cendré	Picchio cenerino	Grijskopspecht	Peto-de-cabeça-cinzenta
Black Woodpecker	Pic noir	Picchio nero	Zwarte specht	Peto-preto
Great Spotted Woodpecker (Teneriffe subspecies)	Pic épeiche (sous-espèce de Ténériffe)	Picchio rosso maggiore (sottospecie di Tenerife)	Grote bonte specht (Tenerife-ondersoort)	Pica-pau de Tenerife
Great Spotted Woodpecker (Gran Canaria subspecies)	Pic épeiche (sous-espèce de la Grande Canarie)	Picchio rosso maggiore (sottospecie dell'isola Grande Canaria)	Grote bonte specht (Gran Canaria-ondersoort)	Pica-pau de Gran Canaria
Syrian Woodpecker	Pic syriaque	Picchio siriano	Syrische bonte specht	Pica-pau-sírio
Middle Spotted Woodpecker	Pic mar	Picchio rosso mezzano	Middelste bonte specht	Pica-pau-mediano
White-backed Woodpecker	Pic à dos blanc	Picchio dorsobianco	Witrugspecht	Pica-pau-de-dorso-branco
Three-toed Woodpecker	Pic tridactyle	Picchio tridattilo	Drieteenspecht	Pica-pau-tridáctilo
Dupont's Lark	Sirli de Dupont	Allodola del Dupont	Duponts leeuwerik	Calhandra de Dupont
Calandra Lark	Alouette calandre	Calandra	Kalanderleeuwerik	Calhandra-comum
Short-toed Lark	Alouette calandrelle	Calandrella	Kortteenleeuwerik	Calhandrinha-comum
Thekla Lark	Cochevis de Thékla	Capellaccia spagnola	Theklaleeuwerik	Cotovia-montesina
Woodlark	Alouette lulu	Tottavilla	Boomleeuwerik	Cotovia-pequena
Tawny Pipit	Pipit rousseline	Calandro	Duinpieper	Petinha-dos-campos
Wren (Fair Isle subspecies)	Troglodyte mignon (sous-espèce de Fair Isle)	Scricciolo (sottospecie delle Isole Fair Isle)	Winterkoning (ondersoort van Fair Isle)	Carriça (subespécie de Fair Isle)
Bluethroat	Gorgebleue à miroir	Pettazzurro	Blauwborst	Pisco-de-peito-azul
Canary Islands Stonechat	Traquet des Canaries	Saltimpalo delle Canarie	Canarische roodborstta-puit	Cartaxo das Canárias
Black Wheatear	Traquet rieur	Monachella nera	Zwarte tapuit	Chasco-preto
Moustached Warbler	Lusciniola à moustaches	Forapaglie castagnolo	Zwartkoprietzanger	Felosa-real
Aquatic Warbler	Phragmite aquatique	Pagliarolo	Waterrietzanger	Flosa-aquática
Olive-tree Warbler	Hypolaïs des oliviers	Canapino levantino	Griekse spotvogel	Felosa-das-oliveiras
Marmora's Warbler	Fauvette sarde	Magnanina sarda	Sardinijsse grasmus	Toutinegra-sarda
Dartford Warbler	Fauvette pitchou	Magnanina	Provençalse grasmus	Felosa-do-mato
Rüppell's Warbler	Fauvette de Rüppell	Silvia del Rüppell	Rüppells grasmus	Toutinegra de Rüppell
Barred Warbler	Fauvette épervière	Bigia padovana	Sperwergasmus	Toutinegra-gavião
Red-breasted Flycatcher	Gobemouche nain	Pigliamosche pettirosso	Kleine vliegenvanger	Papa-moscas-pequeno
Semi-collared Flycatcher	Gobe-mouche à semicollier	Balia semitorquata	Balkanvliegenvanger	Papa-moscas-de-meio-colar
Collared Flycatcher	Gobemouche à collier	Balia dal collare	Withalsvliegenvanger	Papa-moscas-de-colar

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
163. Sitta krueperi	Trepador de Krüper	Krüper spætmejse	Krüpers Kleiber	Τουρκοτσιμπανάκος
164. Sitta whiteheadi	Trepador corso	Korsikansk spætmejse	Korsenkleiber	Κορσικοτσιμπανάκος
165. Lanius collurio	Alcaudón dorsirrojo	Rødrygget tornskade	Neuntöter	Αετομάχος
166. Lanius minor	Alcaudón chico	Rosenbrystet tornskade	Schwarzstirnwürger	Γαιδουροκεφαλάς
167. Pyrrhocorax pyrrhocorax	Chova piquirroja	Alpekrag	Alpenkrähe	Κοκκινοκαλιακούδα
168. Fringilla coelebs ombriosa	Pinzón del Hierro	Bogfinke (underart fra Hierro)	Buchfink (Unterart von Hierro)	Σπίνος (φυλή Καναρίων)
169. Fringilla teydea	Pinzón del Teide	Blå bogfinke	Teydefink	Γαλαζόσπινος
170. Loxia scotica	Piquituerto escocés	Skotsk korsnæb	Schottischer Kreuzschnabel	Σταυρομήτης της Σκωτίας
171. Bucanetes githagineus	Camachuelo trompetero	Ørkendompap	Wüstengimpel	Ερημοπύρρουλας
172. Pyrrhula murina	Camachuelo de San Miguel	Dompap fra Açorene	Azorengimpel	Πύρρουλας των Αζόρων
173. Emberiza cineracea	Escribano cinéreo	Gulgrå værlig	Kleinasiatiscche Ammer	Σμυρνοτσιχλονο
174. Emberiza hortulana	Escribano hortelano	Hortulan	Ortolan	Βλάχος
175. Emberiza caesia	Escribano ceniciento	Rustværling	Grauer Ortolan	Σκουροβλάχος

English	Français	Italiano	Nederlands	Português
Krüper's Nuthatch	Sittelle de Krüper	Picchio muratore del Krüper	Krüpers boomklever	Trepadeira de Krüper
Corsican Nuthatch	Sittelle corse	Picchio muratore corso	Zwartkopboomklever	Trepadeira-corsa
Red-backed Shrike	Pie-grièche écorcheur	Averla piccola	Grauwe klauwier	Picanço-de-dorso-ruivo
Lesser Grey Shrike	Pie-grièche à poitrine rose	Averla cenerina	Kleine klapekster	Picanço-pequeno
Chough	Crave à bec rouge	Gracchio corallino	Alpenkraai	Gralha-de-bico-vermelho
Chaffinch (Hierro sub-species)	Pinson des arbres (sous-espèce de Hierro)	Fringuello (sottospecie di Hierro)	Vink (Hierro-ondersoort)	Tentilhão de Hierro
Canary Island Chaffinch	Pinson bleu	Fringuello di Teide	Blauwe vink	Tentilhão-azul
Scottish Crossbill	Bec-croisé d'Écosse	Crociere scozzese	Schotse kruisbek	Cruza-bico-escocês
Trumpeter Finch	Bouvreuil githagine	Trombettiere	Woestijnvink	Pintarrôxo-trombeteiro
Azores Bullfinch	Bouvreuil des Açores	Ciuffolotto delle Azzorre	Azorengoudvink	Priôlo
Cinereous Bunting	Bruant cendré	Zigolo cinereo	Smyrnagors	Escrevedeira-de-cabeça-amarela
Ortolan Bunting	Bruant ortolan	Ortolano	Ortolaan	Sombria
Cretzschmar's Bunting	Bruant cendrillard	Ortolano grigio	Bruinkeelortolaan	Escrevedeira-cinzentra

ANEXO III/1 — BILAG III/1 — ANHANG III/1 — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 —  
ALLEGATO III/1 — BIJLAGE III/1 — ANEXO III/1

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
1. <i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade real o azulón	Gråand	Stockente	Πρασινοκέφαλη
2. <i>Lagopus lagopus scoticus et hibernicus</i>	Lagópodo escandinavo	Grouse	Schottisches Moorschneehuhn	Χιονόκοτα
3. <i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja o común	Rødhøne	Rothuhn	Κοκκινοπέρδικα
4. <i>Alectoris barbara</i>	Perdiz moruna	Berberhøne	Felsenhuhn	Βραχοπέρδικα
5. <i>Perdix perdix</i>	Perdiz pardilla	Agerhøne	Rebhuhn	Πέρδικα (πεδινή)
6. <i>Phasianus colchicus</i>	Faisán vulgar	Fasan	Fasan	Φασσιανός
7. <i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	Ringdue	Ringeltaube	Φάσσα

ANEXO III/2 — BILAG III/2 — ANHANG III/2 — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 —  
ALLEGATO III/2 — BIJLAGE III/2 — ANEXO III/2

	Español	Dansk	Deutsch	Ελληνικά
8. <i>Anser albifrons albifrons</i>	Ánsar careto grande (raza continental)	Blisgås (kontinental race)	Bläßgans (kontinental-europäische Rasse)	Ασπρομετωπόχρηνα (ηπειρωτική φυλή)
9. <i>Anser anser</i>	Ánsar común	Grådgås	Graugans	Σταχτόχρηνα
10. <i>Anas penelope</i>	Ánade silbón	Pibeand	Pfeifente	Σφυριχτάρι
11. <i>Anas crecca</i>	Cerceta	Krikand	Krickente	Κιρκίρι
12. <i>Anas acuta</i>	Ánade rabudo	Spidsand	Spießente	Σουβλόπαπια
13. <i>Anas clypeata</i>	Pato cuchara	Skeand	Löffelente	Χουλιάρόπαπια
14. <i>Aythya ferina</i>	Porrón común	Taffeland	Tafelente	Κυνηγόπαπια
15. <i>Aythya fuligula</i>	Porrón moñudo	Troldand	Reiherente	Τσικνόπαπια
16. <i>Aythya marila</i>	Porrón bastardo	Bjergand	Bergente	Μαυρόπαπια
17. <i>Somateria mollissima</i>	Pato de flojel	Edderfugl	Eiderente	Πουπουλόπαπια
18. <i>Melanitta nigra</i>	Negrón común	Sortand	Trauerente	Μαυρόπαπια
19. <i>Lagopus mutus</i>	Perdiz níval	Fjeldrype	Alpensneehuhn	Βουνοχιονόκοτα
20. <i>Tetrao tetrix britannicus</i>	Gallo lira (población británica)	Urfugl (britisk bestand)	Birkhuhn (britische Population)	Λυροπετεινός (απόθεμα Ηνωμένου Βασιλείου)
21. <i>Tetrao urogallus</i>	Urogallo	Tjur	Auerhuhn	Αγριόκουρκος
22. <i>Fulica atra</i>	Focha común	Blishøne	Bläßhuhn	Φαλαρίδα
23. <i>Pluvialis apricaria</i>	Chorlito dorado común	Hjejle	Goldregenpfeifer	Βροχοπούλι
24. <i>Lymnocyptes minimus</i>	Agachadiza chica	Enkelt-bekassin	Zwergschnepfe	Κουφομπεκάτσινο
25. <i>Gallinago gallinago</i>	Agachadiza común	Dobbelt-bekassin	Bekassine	Μπεκατσίνι
26. <i>Scolopax rusticola</i>	Chocha perdiz	Skovsneppe	Waldschnepfe	Μπεκάτσα

English	Français	Italiano	Nederlands	Português
Mallard	Canard colvert	Germano reale	Wilde eend	Pato-real
Red Grouse	Lagopède des saules	Pernice bianca di Scozia	Moerassneunwhoen	Lagópode-escocês
Red-legged Partridge	Perdrix rouge	Pernice rossa	Rode patrijs	Perdiz-comum
Barbary Partridge	Perdrix de Barbarie	Pernice di Sardegna	Barbarijse patrijs	Perdiz-moura
Partridge	Perdrix grise	Starna	Patrijs	Perdiz-cinzenta
Pheasant	Faisan de chasse	Fagiano	Fazant	Faisão
Wood Pigeon	Pigeon ramier	Colombaccio	Houtduif	Pombo-torcaz

English	Français	Italiano	Nederlands	Português
White-fronted Goose (Continental race)	Oie rieuse (race continentale)	Oca lombardella (razza continentale)	Kolgans (continentale populatie)	Ganso-grande-de-testa-branca (Raça continental)
Greylag Goose	Oie cendrée	Oca selvatica	Grauwe gans	Ganso-comum-ocidental
Wigeon	Canard siffleur	Fischione	Smient	Piadeira
Teal	Sarcelle d'hiver	Alzavola	Wintertaling	Marrequinho-comum
Pintail	Canard pilet	Codone	Pijlstaart	Arrabio
Shoveler	Canard souchet	Mestolone	Slobeend	Pato-trombeteiro
Pochard	Fuligule milouin	Moriglione	Tafeleend	Zarro-comum
Tufted Duck	Fuligule morillon	Moretta	Kuifeend	Zarro-negrinha
Scaup	Fuligule milouinan	Moretta grigia	Toppereend	Zarro-bastardo
Eider	Eider à duvet	Edredone	Eidereend	Elder-edredão
Common Scoter	Macreuse noire	Orchetto marino	Zwarte zeeëend	Pato-negro
Ptarmigan	Lagopède des Alpes	Pernice bianca	Alpensneeuwhoen	Lagópode-branco
Black grouse (British population)	Tétras-lyre (population britannique)	Fagiano di monte (popolazione britannica)	Korhoen (Britse populatie)	Galo-lira (População britânica)
Capercaillie	Grand tétras	Gallo cedrone	Auerhoen	Tetraz
Coot	Foulque macroule	Folaga	Meerkoet	Galeirão-comum
Golden Plover	Pluvier doré	Piviere dorato	Goudplevier	Tarambolo-dourado
Jack Snipe	Bécassine sourde	Frullino	Bokje	Narceja-galega
Snipe	Bécassine de marais	Beccaccino	Watersnip	Narceja-comum
Woodcock	Bécasse des bois	Beccaccia	Houtsnip	Galinholá

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 7 maggio 1991

**che modifica la decisione 91/168/CEE relativa alle misure di protezione concernenti la trichinosi**

(91/245/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,considerando che la Commissione ha adottato, il 27 marzo 1991, la decisione 91/168/CEE<sup>(2)</sup>, con la quale è stata vietata l'importazione di alcuni tipi di carni fresche di solipedi in provenienza dagli Stati Uniti d'America a seguito del manifestarsi sul territorio della Comunità di casi di trichinosi umana dovuti al consumo di dette carni;

considerando che, come previsto dall'articolo 3 della decisione sopracitata, esperti della Commissione hanno eseguito una ispezione sul posto;

considerando che l'industria americana del settore in argomento ha posto in essere importanti iniziative al fine d'assicurare che le carni destinate alla Comunità non siano affatto infestate; e che in particolare detta industria ha messo in funzione, per le carni di solipedi, uno dei metodi di ricerca della trichinosi previsti nell'allegato I della direttiva 77/96/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che le autorità americane si sono dichiarate disposte ad eseguire un programma di ricerca attestante la validità di detto esame;

considerando che, in dette circostanze, la decisione 91/168/CEE può essere abrogata per quegli stabilimenti per i quali sono state fornite garanzie sufficienti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 91/168/CEE è abrogata per gli stabilimenti che figurano nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 21. 12. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 61.<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

## ALLEGATO

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
E-113-W	M & R Packing Co., Walterboro, SC	×	×					×	
E-646	Transcontinent Packing Co., Palestine, TX	×	×					×	
E-2018	Dallas Crown Packing Co., Kaufman, TX	×	×					×	
E-4816	Great Western Meat Co., Morton, TX	×	×					×	
E-6043	Florence Packing Co., Stanwood, WA	×	×					×	
E-7041	Beltex Corporation, Fort Worth, TX	×	×					×	
E-8861	Amfran Packing Co., Plainfield, CT	×	×					×	
E-9294	Cavel West Inc., Redmond, OR	×	×					×	
E-9910	Cavalier Export Co., Evington, VA	×	×					×	
E-13439	Archway Packing Co., Desloge, MO	×	×					×	
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	×	×					×	

(\*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari